

## CONVENZIONE

(Articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 30 marzo 2001, n. 152)

Autorità Nazionale Anticorruzione  
Prot. Uscita del 19/10/2018  
Numero: 0086239  
Ufficio: SG - UGARE Ufficio Gare e Logistica

TRA

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito solo "ANAC"), con sede in Palazzo Sciarra, Via Marco Minghetti n° 10, 00187 Roma, C.F./P.I. 97584460584 PEC [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it), rappresentato dalla dott.ssa Angela Lorella Di Gioia, nata a [redacted], che interviene nel presente atto ed agisce nella sua qualità di Segretaria Generale;

E

L'Istituto Nazionale di Assistenza Sociale (di seguito solo "Inas Cisl"), con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 83/D, codice fiscale 07117601000, PEC [presidente@pec.inas.it](mailto:presidente@pec.inas.it), rappresentato, dal Presidente - Legale Rappresentante *pro-tempore*, Gianluigi Petteni nato il [redacted];

### PREMESSO CHE

- ANAC ha necessità di acquisire il servizio di supporto in materia previdenziale e assistenziale a titolo gratuito per i propri dipendenti che intendano usufruirne, nonché il servizio di supporto alle attività interne degli uffici che gestiscono il personale e le risorse finanziarie;
- ANAC stipula la presente convenzione nelle more delle verifiche amministrative relative al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, comma 5, lettera f) del d.lgs. n. 50/2016 non essendo ancora pervenuta la nota di risposta da parte della competente Procura della richiesta inviata in data 20.7.2018. Resta inteso che, in caso di successiva verifica che comporti il mancato riscontro dei predetti requisiti, la medesima convenzione si intenderà risolto di diritto;
- l'Inas Cisl, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 152/2001, è persona giuridica di diritto privato che, nell'ambito delle attività istituzionali poste in essere in favore dei propri assistiti, persegue finalità etico-sociali;

- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, come modificato dall'articolo 1, comma 310, lettera c) della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014, possono svolgere Attività diverse, senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'art. 13 della citata legge n. 152/2001;
- gli Istituti di Patronato, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera a) della Legge 30 marzo 2001 n. 152 possono espletare, in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, di consulenza, di supporto, di servizio e di assistenza tecnica in materia di previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
- l'Inas Cisl offre adeguate garanzie di affidabilità e professionalità del personale impiegato;
- le attività di cui alla presente Convenzione rientrano tra le "Attività diverse" di cui all'art. 10 della Legge n. 152/2001 e sono svolte per conto di ANAC;
- Le spese sostenute dall'Inas Cisl per le attività di cui all'art. 2 saranno rimborsate esclusivamente secondo quanto stabilito dall'art. 4 della presente convenzione restando, pertanto, inteso che le stesse non concorrono al finanziamento di cui all'art. 13 della Legge 152/01;

#### PRESO ATTO

dell'interesse di ANAC alla proposta per la fornitura del servizio richiamato formalizzata da Inas Cisl in data 17 luglio 2018, acquisita al protocollo ANAC con n. 62919 del 17.7.2018, ANAC e Inas Cisl convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed inscindibile della presente Convenzione.

#### Art. 2 Oggetto della convenzione

Premesso che ANAC, oltre all'attività oggetto della presente convenzione come di seguito descritta, richiede a Inas Cisl lo svolgimento, in favore dei propri dipendenti, di attività previste dall'art. 8 della legge 152/2001 (tra cui: 1) Assistenza e consulenza ai fini del controllo

dell'anzianità contributiva maturata per il diritto a pensione e ai fini della presentazione di istanze all'INPS per il pensionamento e per la valutazione di servizi e periodi; 2) Garantire l'assistenza nella compilazione della modulistica INPS e il conseguente inoltro all'ente previdenziale; 3) Verifica e sistemazione delle posizioni assicurative del personale nella banca dati INPS ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico e delle valutazioni di servizi e periodi (riscatti, ricongiunzioni, totalizzazioni); 4) Adempimenti relativi alla riliquidazione delle pensioni), si precisa che le stesse saranno prestate a titolo gratuito in quanto già oggetto di finanziamento pubblico, come previsto dall'art. 13 della medesima legge.

Con la presente convenzione ANAC conferisce a Inas Cisl l'incarico di svolgere il servizio di supporto alle attività interne degli uffici che gestiscono il personale e le risorse finanziarie, nello specifico:


- Attività di informazione e formazione sulla normativa di settore;
- Adempimenti relativi alla liquidazione e riliquidazione del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto;
- Aggiornamento prospetti previsionali delle cessazioni dal servizio mediante verifica delle anzianità contributive e delle acquisizioni del diritto a pensione a supporto delle procedure di programmazione del fabbisogno del personale;
- Gestione degli adempimenti amministrativi relativi alle domande di riscatto, ricongiunzione e valutazioni dei servizi pre-ruolo ai fini di quiescenza e di previdenza.

### Art. 3

#### Modalità di svolgimento dell'attività

L'Inas Cisl espletterà le attività di cui all'art. 2 presso la sede ANAC, via M. Minghetti n. 10, Roma, per n. 1 giorno a settimana (8 ore per 50 settimane l'anno), di cui il 50% (4 ore) da attribuire all'assistenza gratuita (attività ex art. 13 L.152/2001) del personale in servizio ed il restante 50% (4 ore) da destinare alle attività di supporto agli uffici che gestiscono il personale e le risorse finanziarie.

La fornitura del servizio sarà eseguita in aderenza alle clausole di seguito riportate, nonché secondo quanto indicato nella nota di offerta presentata da Inas Cisl in data 17.7.2018, documento che, allegato 1), costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.



ANAC renderà accessibile la propria piattaforma informatica e fornirà tutta la documentazione richiesta da Inas Cisl per l'espletamento del servizio di supporto.

ANAC metterà a disposizione di Inas Cisl, per la sola giornata settimanale concordata preventivamente con il proprio Ufficio UGARE, una stanza per il ricevimento del personale ANAC che intenda usufruirne.

Per il servizio gratuito offerto ai dipendenti ANAC, Inas Cisl fornirà i riferimenti (casella di posta elettronica) per consentire la prenotazione di detto servizio.

Il patronato Inas Cisl espleta l'incarico in piena autonomia, nel rispetto della normativa vigente. Il patronato Inas Cisl impronta il suo comportamento a criteri di correttezza, diligenza, trasparenza e parità di trattamento. Il patronato Inas Cisl è tenuto a fornire informazioni e chiarimenti richiesti da ANAC sulle attività svolte.

La Convenzione e il suo contenuto, così come i documenti, i dati e le informazioni ricevuti ed acquisiti ai fini dell'esecuzione della stessa Convenzione non potranno essere usati dalle Parti, né da terzi per fini diversi da quelli in essa rappresentati, né comunicati o trasmessi, in qualsivoglia forma, a terzi, eccezione fatta per gli obblighi legali.

#### Art. 4 Rimborso Spese

L'attività di cui all'art. 2 è fornita dal patronato Inas Cisl senza scopo di lucro.

ANAC corrisponderà a Inas Cisl, a titolo di rimborso spese delle attività previste all'articolo 2, la somma dovuta secondo i seguenti parametri.

Il costo unitario soggetto a rimborso, inteso come costo orario delle prestazioni che codesto Patronato ha offerto per il servizio di assistenza All'Ufficio Risorse Finanziarie (URU) e all'Ufficio Risorse Umane e Formazione (URF), è pari a € 35,00 ed è comprensivo di ogni spesa prevista a titolo di rimborso, IVA non soggetta (art. 10, comma 1, L. 152/2001). Il servizio a pagamento sarà reso per n. 50 settimane l'anno, per n. 4 ore settimanali che corrispondono a n. 200 ore/anno. Poiché la convenzione prevede l'espletamento per un biennio, le ore complessive del servizio soggetto a rimborso sommano n. 400.

L'importo contrattuale complessivo per il biennio soggetto a rimborso ammonta pertanto a € 14.000,00 (quattordicimila/00).

Gli oneri per la sicurezza, derivanti dai rischi di natura interferenziale, sono pari a € 0,00 (zero).

**Art. 5**  
**Durata della convenzione**

La presente Convenzione avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di stipula del presente atto.

**Art. 6**  
**Responsabilità**

L'Inas Cisl, attraverso polizza assicurativa che garantisca adeguata copertura è responsabile dei danni provocati da errori materiali o inadempimenti commessi dal proprio personale impiegato nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 della presente convenzione.

In merito a quanto sopra, l'Autorità si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

**Art. 7**  
**Norme regolatrici della convenzione**

L'esecuzione della presente convenzione è regolata, oltre che dalle clausole riportate nel corpo del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra ANAC e Inas Cisl, da:

- a) le clausole riportate nell'offerta prot. n. 62919 del 17.7.2018 limitatamente alle parti che non contrastano con le disposizioni del presente contratto;
- b) i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati;
- c) le vigenti disposizioni di legge e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità di stato;
- d) il d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- e) il d.lgs. 196/2003 e s.m.i.;
- f) il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- g) la legge 136/2010 e s.m.i.;
- h) il codice civile e le altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
- i) Codice di comportamento dell'Autorità e il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019, adottato ai sensi della legge n. 190/2012
- j) Legge 152/2001 e s.m.i. e decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16.09.2015 (Schema di convenzione art. 10, comma 1, lettera a, della legge 30 marzo 2001 n. 152).

**Art. 8**  
**Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Inas Cisl si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Inas Cisl si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula della presente convenzione, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Inas Cisl si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Inas Cisl anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente convenzione.

**Art. 9**  
**Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari**

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle note di debito, che verranno emesse con cadenza semestrale posticipata, rispetto all'espletamento del servizio, successivamente al rilascio della certificazione di regolare esecuzione da parte del direttore della convenzione, con mandato diretto a favore di Inas Cisl.

Le note di debito, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Autorità Nazionale Anticorruzione - (C.F. 97584460584) - Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma e riporteranno il codice IBAN del conto dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i..

Le stesse dovranno riportare in evidenza il numero di protocollo, la data della convenzione ed il CIG. La nota di debito verrà emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate note di debito emesse in formato cartaceo. Le note di debito dovranno recare al punto "Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura", la lettera "S" per l'esigibilità IVA (scissione dei pagamenti). Il codice univoco dell'ufficio è UF4LZD.

Inas Cisl non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in caso di ottenimento, da parte del responsabile del procedimento, del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione della convenzione, il medesimo tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva sarà disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Autorità, il seguente CIG: ZD02418FD8.

Inas Cisl assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge 136/2010 e s.m.i..

Inas Cisl ha dichiarato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA —

IBAN:

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto:

Gianluigi Petteni -

Loredana Rago -

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della convenzione. La predetta legge 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.

#### **Art. 10**

##### **Direzione dell'esecuzione della convenzione e verifica della regolare esecuzione**

La vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali ed il rilascio della certificazione di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 217 del d.lgs. 50/2016, sono demandate, in qualità di Direttore dell'esecuzione della convenzione, alla Dott.ssa Alessandra Mazzucco funzionario dell'Ufficio Risorse Finanziarie di questa Autorità.

Inas Cisl indica Gianfranco Porrari come responsabile del servizio che interagirà con ANAC, in nome e per conto di Inas Cisl medesimo, in ordine all'esecuzione di tale convenzione.

**Art. 11**  
**Penali**

In caso di inadempimento alle prestazioni contrattuali per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile ad ANAC, si applicherà a Inas Cisl una penale variabile tra l'1% (unopercento) e il 10 % (diecipercento) dell'importo contrattuale complessivo soggetto a rimborso, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati a Inas Cisl per iscritto dal direttore dell'esecuzione della convenzione.

Inas Cisl dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore della convenzione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora ANAC ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata data risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, ANAC provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione della relativa nota di debito.

**Art. 12**  
**Riservatezza e trattamento dei dati personali**

Inas Cisl ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

Le parti convengono che, in relazione al trattamento dei dati personali ed in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (ora in avanti GDPR):

1. Titolare del trattamento è Inas Cisl relativamente a quanto riferito all'attività di 4 ore settimanali per l'assistenza gratuita del personale in servizio.
2. Con riferimento alle attività (4 ore settimanali) di supporto agli uffici che gestiscono il personale e le risorse finanziarie, l'ANAC in qualità di Titolare del trattamento designa Inas Cisl, quale responsabile esterno di tale trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, che con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di accettare la predetta designazione quale responsabile del trattamento e conferma di possedere i requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, ivi compreso il profilo della





sicurezza.

L'Inas Cisl opererà quale responsabile del predetto trattamento di dati personali, effettuato secondo le modalità e attraverso gli strumenti elettronici forniti e gestiti dal Titolare nei termini di cui alla presente Convenzione ed in virtù del preventivo consenso rilasciato dall'interessato al Titolare del trattamento stesso.

Il Responsabile si impegna ad osservare e a far osservare ai propri operatori i compiti e le istruzioni del Titolare.

Il Titolare vigilerà, ove lo ritenga, anche tramite verifiche periodiche o richieste, sulla puntuale osservanza da parte del Responsabile delle disposizioni di cui al GDPR, dei compiti assegnati quale responsabile.

L'Inas Cisl sarà responsabile per ogni danno/disfunzione o perdita relativa ai dati personali e per ogni conseguenza collegabile (abbia essa un prosieguo giudiziale o stragiudiziale) laddove l'evento sia addebitabile a comportamento omissivo o commissivo dell'Istituto o dei suoi operatori, salvo il caso fortuito. In tutti gli altri casi, sarà da considerarsi responsabile il Titolare del trattamento, per ogni effetto e conseguenza di legge.

Per quanto non previsto nel presente articolo, si rinvia all'atto di designazione a responsabile esterno del trattamento.

### **Art. 13**


#### **Risoluzione per inadempimento e recesso**

ANAC, previa diffida ad adempiere, si riserva il diritto di risolvere la presente convenzione nel caso di gravi e ripetute inadempienze delle prestazioni contrattuali da parte di Inas Cisl.

In ogni caso si conviene che ANAC, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto la presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a Inas Cisl con raccomandata a/r, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s. m. i.;
- nei casi di cui agli articoli recanti le seguenti rubriche: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari, riservatezza.

ANAC si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla convenzione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi a Inas Cisl con lettera raccomandata a/r. In tal caso ANAC sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari.



#### Art. 14

##### **Divieto di cessione della convenzione e del credito**

È vietata la cessione anche parziale della convenzione, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2, del d.lgs. 50/2016.

La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 106, co. 13, del d.lgs. 50/2016.

Inas Cisl, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG: ZD02418FD8 al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti a Inas Cisl mediante bonifico bancario o postale sul conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ANAC al risarcimento del danno, la presente convenzione si intende risolta di diritto.

#### Art. 15

##### **Pubblicazione della convenzione**

L'Inas Cisl pubblica la convenzione nel proprio sito internet, secondo le modalità indicate nel decreto di approvazione dello schema di convenzione, e ne trasmette copia, entro trenta giorni dalla data di stipula, alla Direzione territoriale del lavoro competente.

#### Art. 16

##### **Sede e domicilio legale**

Per la firma e l'esecuzione del presente atto, l'ANAC è rappresentata dal Segretario Generale, dr.ssa Angela Lorella Di Gioia mentre il Patronato è rappresentato dal Presidente pro-tempore, in qualità di rappresentante legale, Gianluigi Petteni.

A tutti gli effetti del presente atto, Inas Cisl elegge domicilio legale in viale Regina Margherita, 83/D — 00198 Roma, e ANAC elegge il proprio domicilio legale in via M. Minghetti, 10— 00187 Roma.

**Art. 17**  
**Foro competente**

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra Inas Cisl e ANAC nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, è competente il Foro di Roma.

**Art. 18**  
**Registrazione**

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

**Art. 19**  
**Oneri fiscali e spese contrattuali**

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co. 14, del d.lgs. 50/2016 è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate, a carico di Inas Cisl.

Sono comunque a carico di Inas Cisl tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che fanno carico ad ANAC per legge.

**Art. 20**  
**Rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

*Elenco allegati:*

- 1) *Offerta di Inas Cisl con protocollo ricezione ANAC n. 62919 del 17.07.2018.*

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, 05 ottobre 2018

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. Inas Cisl dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 2 (Oggetto della convenzione); n. 3 (Modalità di svolgimento dell'attività); n. 4 (rimborso spese); n. 7 (Norme*

*De C* 


regolatrici della convenzione); n. 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 9 (Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari); n. 11 (Penali); n. 13 (Risoluzione per inadempimento e recesso).

Copia del presente atto, controfirmato digitalmente dal legale rappresentante di Inas Cisl, dovrà essere restituita alla scrivente Autorità tramite posta elettronica certificata ([protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)) entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della presente.

La presente convenzione sostituisce a tutti gli effetti la lettera contratto n. 76435 del 17.9.2018.


per Inas Cisl

Gianluigi Petteni



per ANAC

Angela Lorella Di Giola



AK